

## *Approvazione delle linee guida della attività ispettiva; parametri per la programmazione annuale delle attività ispettive*

### **Premessa**

Il Decreto di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, D.Lgs 103/2024 (d'ora in poi “Decreto”), rafforza gli obblighi di trasparenza a carico delle PPAA che svolgono controlli sulle attività economiche, e impone agli uffici ispettivi di individuare i propri ambiti di attività seguendo un approccio basato sul livello di rischio, sulla ricerca della maggiore incisività ed economicità dell’azione di controllo, nel rispetto del criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. Il presente documento si prefigge:

- di fornire prime indicazioni pratiche, da considerare in sede di programmazione annuale delle attività ispettive, che possano essere di guida per conformare l’azione dell’ufficio di vigilanza ai contenuti del Decreto di semplificazione;
- di realizzare una mappatura dei casi in cui è possibile sanare violazioni senza l’applicazione di sanzioni, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 6 del Decreto;

L’elaborato tiene conto degli spunti emersi nel corso delle riunioni periodiche che si sono svolte nell’anno in corso tra gli addetti dell’ufficio di vigilanza, con il coordinamento del responsabile dell’ufficio di Staff e con l’approvazione del Dirigente di settore. Si basa sulle indicazioni emerse a livello del sistema camerale, concretizzate nella nota prodotta dall’ufficio legislativo di Unioncamere protocollo 31836 del giorno 30/10/2024 sulla quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora espresso alcuna opinione. Alla luce di quanto sopra, si comprende come l’elaborazione di queste linee guida debba considerarsi come “work in progress”, che dovrà tenere conto degli sviluppi interpretativi, opportunamente stimolati dall’apposito gruppo di lavoro nazionale coordinato da Unioncamere al quale anche il nostro ente partecipa attivamente, che sicuramente matureranno nel corso del tempo anche grazie ai feedback provenienti dal MIMIT.

### **Programmazione delle attività ispettive: indicazioni pratiche**

All’inizio di ogni anno l’ufficio predisponde un documento che stabilisce gli obiettivi dell’azione di vigilanza sia in termini numerici che qualitativi:

- in un’ottica di migliore utilizzo delle limitate risorse assegnate;
- in coerenza con gli obiettivi strategici dell’ente;
- con l’intento di dare piena attuazione al principio, stabilito dall’articolo 5 del D.lgs. 103/2024, per cui il controllo si fonda sulla fiducia nell’azione dell’Amministrazione, che programma i controlli secondo principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, cercando di minimizzare il sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Il documento annuale non riguarda:

-quelle attività e quei controlli conseguenti a richieste di parte (si considerino, tra le altre, le istanze attinenti alla verifica prima degli strumenti di misura);

-che comunque sono imposte da normative di settore (per esempio la sorveglianza sui centri tecnici da effettuarsi secondo le modalità e nella misura indicate dall'articolo 19 del DM 23 febbraio 2023);

-che sono richieste da altre autorità di controllo o dalla Autorità Giudiziaria o che provengono da segnalazioni di privati, circostanziate e ritenute attendibili.

#### *Indicazioni pratiche per la scelta degli ambiti/soggetti da controllare*

- Preliminarmente l'ufficio si preoccuperà di identificare, valutare e comprendere i fattori di rischio più rilevanti per la lesione del bene giuridico della fede pubblica riguardanti i vari ambiti di operatività dell'azione di vigilanza; quindi, cercherà di prevedere, in astratto, quali tipologie di comportamenti possano essere considerati più pericolosi, in quanto sintomatici di possibili lesioni. Conseguentemente il documento di programmazione, dopo aver individuato i settori di intervento, conterrà alcune indicazioni di massima per la scelta dei soggetti da controllare;
- In ogni caso, nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto, l'azione di vigilanza dovrà tener conto di quanto emerge nel fascicolo informatico di impresa sia per quanto riguarda alla presenza di eventuale certificazione del livello di rischio del soggetto preso in considerazione per l'eventuale ispezione, sia per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, evitando possibili duplicazioni e sovrapposizioni con le attività svolte da altre amministrazioni;
- l'ufficio in linea di massima non svolgerà controlli ispettivi su un determinato soggetto che abbia superato positivamente i medesimi controlli nei dodici mesi precedenti, indipendentemente dalla presenza di eventuale certificazione di livello di rischio basso; qualora non fosse possibile, o non fosse ancora possibile consultare il fascicolo informatico, l'ufficio terrà conto degli esiti dei propri controlli caricati sulla piattaforma informatica attualmente in uso (ad oggi "Eureka" di Infocamere);
- qualora nello svolgimento delle attività ispettive programmate emergano situazioni di rischio che suggeriscano di indirizzare i controlli su determinati ambiti o nei confronti di determinati soggetti, l'ufficio potrà operare con la massima prontezza, anche al di fuori di quanto previsto in sede di programmazione annuale.

#### **Mappatura dei casi in cui è possibile sanare violazioni senza l'applicazione di sanzioni, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 6 del Decreto (previa diffida obbligatoria).**

Conformemente a quanto indicato nella nota Unioncamere citata in premessa, l'istituto si intende pienamente applicabile solamente al settore della metrologia legale, e non alla attività di vigilanza svolta in tema di sicurezza dei prodotti, risultando immediatamente escluse, secondo la previsione del Decreto, le violazioni riguardanti gli obblighi o adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza (anche dove l'entità delle sanzioni ricada nel limite di 5.000 euro, oltre il quale la diffida non è mai applicabile). Nel settore della metrologia, quindi, è necessario distinguere fra violazioni sanabili o meno; ciò considerato si ritiene che tutto quanto sia riferibile a ritardi nell'ottemperare a eventuali adempimenti non sia sanabile, essendo le violazioni istantanee dove il tardivo adempimento non è un modo per sanare l'irregolarità; mentre possono essere sanate fattispecie quali la presenza sullo

strumento di un contrassegno di verifica periodica o una targa metrica resi illeggibili, in presenza di documentazione idonea a comprovare che si tratta di uno strumento legale, correttamente sottoposto a verifica periodica a termini di legge.

Forlì 18 settembre 2025